



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 23/14 depositato il 08/01/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102238/2013 IRAP 2008 IVA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 23/14

UDIENZA DEL

01/06/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

2190/02/15

PRONUNCIATA IL:

01.06.15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25.06.15

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
STEFANO AMBRA  
Collaboratore Tributario

www.commercialistatelematico.com

www.commercialistatelematico.com

RITENUTO IN FATTO

R.G.R.n.23/14

L'Agenzia delle Entrate/Direz.Prov.le di Lecce, in data 07/11/2013, notificava alla  
(oggi in concordato preventivo) tre avvisi di accertamento per i  
seguenti anni:

---anno 2008: n.TVM030102238/2013;

---anno 2010: n.TVM030103383/2013;

---anno 2011: n.TVM030103998/2013, quest'ultimo notificato l'08/01/2014.

Avverso i succitati avvisi di accertamento, la Società, tramite l'Avv.Maurizio Villani  
che la rappresenta e difende, ha presentato tempestivi ricorsi alla C.T.P. con le  
seguenti eccezioni di diritto e di merito:

- 1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.12 della  
L.n.212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente);
- 2) nullità per difetto di motivazione per il richiamo generico ed acritico al p.v.c.  
della G.di F./Nucleo Polizia Tributaria di Lecce del 29/05/2012;
- 3) nullità per carenza di prova, non potendosi configurare il suddetto p.v.c.  
presupposto della rettifica e, contemporaneamente, prova del fondamento dei  
fatti rettificati;
- 4) illegittimità per infondatezza nel merito, come dimostrato con le tre perizie  
contabili giurate del Prof. ~ ~ ~ del 6/12/2013, del 19/12 2013 e del  
26/02 2014 regolarmente allegate;
- 5) illegittimità delle sanzioni;
- 6) eventuale nomina di un C.T.U.-

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con le controdeduzioni depositate il  
18/02/2014 ed il 02/05/2014.

Nel frattempo, la Società ricorrente è stata ammessa al concordato preventivo, a  
seguito del decreto di omologa del Tribunale di Lecce/Sez.Commerciale del 19/09/14  
acquisito in atti.

La Commissione, all'udienza del 04/11/2014, ha concesso la sospensione,  
confermando il precedente decreto presidenziale di immediata sospensione, ai sensi  
dell'art.47, 3° co., D.Lgs.n.546/92.

Alla pubblica udienza dell'01 giugno 2015 l'Avv.Maurizio Villani, per la società  
ricorrente ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, dopo ampia ed  
approfondita discussione, si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, con le relative  
eccezioni e documentazioni.

La commissione decide come da dispositivo.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento in contestazione deve essere  
annullato.

Preliminarmente, devono essere rigettate tutte le eccezioni di diritto perché il termine  
previsto dall'art.12 della L.n.212/2000 ha natura ordinatoria e non perentoria ed,  
inoltre, il p.v.c. della G.di F. di Lecce del 29/05/2012 era perfettamente conosciuto

2

dalla Società ricorrente; tanto è vero che il suo difensore ha presentato un ricorso completo e ben documentato, contestando con efficacia tutti i rilievi fiscali mossi nei confronti dell'

Oltretutto, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, ha legittimato la motivazione *per relationem*, che viene richiamata per economia di scrittura.

Nel merito, invece, l'avviso di accertamento in contestazione deve essere annullato, soprattutto in base ai precisi rilievi documentali esposti dal Prof.

ordinario di economia aziendale e docente di ragioneria generale ed applicata presso l'Università del [redacted], con la perizia giurata allegata al ricorso introduttivo, mai efficacemente contrastata dall'Agenzia delle Entrate.

La Commissione ritiene di aderire pienamente alla suddetta perizia giurata, dopo ampia ed approfondita analisi, per i seguenti motivi.

L'agenzia delle Entrate, con riferimento all'avviso di accertamento in discussione, ha sostituito, in autotutela, il precedente avviso di accertamento notificato il 21/08/2012.

Con il presente avviso di accertamento in discussione n.TVM030102238/2013, tenuto conto del p.v.c. della G.di F. del 29/05/2012, ha recuperato i maggiori costi esposti in dichiarazione pari ad € 1.447.605,25 e conseguente maggiore detrazione IVA per € 289.521,00.

Nel merito, il suddetto recupero fiscale è immotivato, così come opportunamente dimostrato dalla Società ricorrente con la perizia giurata del Prof.Stefano Adamo del 06/12/2013, in allegato n.6 del ricorso introduttivo, mai efficacemente contrastata dall'Ufficio Fiscale.

Questa Commissione ha scrupolosamente letto ed approfondito la suddetta perizia giurata, che ritiene di condividere pienamente per i seguenti motivi.

La [redacted] è una azienda operante nel settore della meccanica industriale, che produce principalmente benne, bracci, telai, carrozzerie e serbatoi ed occupa attualmente un totale di 534 dipendenti, divisi tra i due stabilimenti di [redacted].

La [redacted] produce principalmente per le aziende del Gruppo [redacted] (per l'80%) e per altri (per il residuo 20%) tra i principali produttori mondiali del settore "movimento terra", tra i quali [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted].

Il prezzo di vendita dei suoi prodotti ha una componente "materia prima" e una componente "lavorazioni".

Il valore della "materia prima" è definito in funzione dei listini di riferimento CCIAA di Milano, la componente "lavorazioni" è definita in base alla tipologia e complessità delle stesse.

[redacted] i approvvigiona della "materia prima -lamiera" acquistandola a prezzi di mercato direttamente presso le aziende produttrici ([redacted] S.p.A., [redacted] Siderurgica Gabrielli [redacted] e altre acciaierie) di primaria importanza, operanti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

Al ricevimento delle fatture dai fornitori, [redacted] procede alla contabilizzazione delle stesse, rilevando il costo sostenuto per acquisto di "Materia prima-Ferro", l'IVA a credito esposta in fattura e l'insorgenza del debito verso il fornitore.

Tutte le fatture sono regolarmente pagate mediante forme di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari (bonifici bancari o ricevute bancarie).

Orbene, alla luce di tale premessa, si può, a questo punto, evidenziare (come opportunamente enunciato nella perizia giurata a pag.16 e ss.) che:

- 1) e [redacted], nell'ambito di un rapporto commerciale di natura ultradecennale ([redacted] è storicamente il principale cliente di [redacted] ha un peso determinante sugli equilibri reddituali e finanziari della Società), hanno fissato i prezzi di vendita di un portafoglio di prodotti "quotando" la lamiera - si ribadisce, componente tra le più significative del costo totale di produzione - al prezzo di mercato vigente al momento della definizione della trattativa (€ 635/Ton.);
- 2) per effetto di livelli di domanda sostenuti, nel corso della prima metà del 2008 il mercato della "materia prima- lamiera" ha registrato un incremento significativo dei prezzi;
- 3) per alimentare il proprio processo produttivo e realizzare le produzioni commissionate da [redacted], ha acquistato la lamiera dai propri fornitori (si ribadisce, aziende produttrici di primaria importanza, quali [redacted] ecc..) a prezzi di mercato superiori rispetto a quelli "quotati" con il cliente in fase di definizione dei listini di vendita;
- 4) [redacted] ha portato i costi di acquisto della lamiera in deduzione, nel rispetto della normativa vigente;
- 5) [redacted] ha venduto la propria produzione a [redacted], fatturandola regolarmente ai prezzi di listino stabiliti al momento della definizione della commessa, rilevando e contabilizzando i relativi ricavi di vendita e l'IVA a debito;
- 6) la vendita ai prezzi di listino inizialmente concordati con il cliente, ancorati ad una quotazione più bassa della lamiera (valore medio € 635/Ton.), non ha consentito ad [redacted] di remunerare il maggior costo sostenuto per l'aumento del prezzo di acquisto della materia prima, compromettendo il conseguimento degli obiettivi di marginalità prefissati;
- 7) In assenza di un adeguamento dei listini di vendita, [redacted] ha richiesto a [redacted] un risarcimento "una tantum" del danno economico subito, quantificandolo genericamente ed indicativamente in € 3.047.605,25 (oltre IVA), con la speranza di ottenere dal cliente (si badi, molto più forte contrattualmente!) il massimo possibile;
- 8) all'esito della trattativa, conclusasi con l'accordo commerciale transattivo del 04/12/2009 (allegato.n.2), [redacted] ha riconosciuto ad [redacted] la somma di € 1.600.000,00 (oltre IVA);
- 9) l'indennizzo ricevuto è stato regolarmente contabilizzato da [redacted] come sopravvenienza attiva dell'esercizio 2009 e riportato in dichiarazione come componente positivo di reddito tra i proventi straordinari (all.n.7).

Orbene, in base agli esposti chiarimenti, è evidente l'errore in cui è incorsa la G.di F. prima e l'Ufficio dopo, nel considerare costo non deducibile la mera differenza, pari

ad € 1.447.605,25 oltre IVA, tra una richiesta commerciale di riconoscimento di costi effettivamente sostenuti, pari ad € 3.047.605,25 oltre IVA, ed una somma **ottenuta a titolo transattivo, pari ad € 1.600.000,00 oltre IVA, a definizione del contenzioso instaurato.**

Difatti, come chiarito dal perito di parte a pag.19 dell'allegata perizia giurata, *"L'importo di € 1.447.605,25 (oltre IVA) – in contestazione – altro non rappresenta se non una misura del maggiore potere contrattuale e commerciale del cliente CNH, che si è tradotto, in definitiva, in un riconoscimento solo parziale e tardivo delle pretese avanzate da Alcar riguardo al risarcimento del danno economico subito"*.

In ogni caso, **ha comunque sostenuto, rilevato e contabilizzato correttamente tutti i costi d'acquisto della materia prima, come da elenco fatture già sopra richiamato (allegato n.4).**

**Tali costi – si ribadisce – sono inerenti ad acquisti effettuati a normali condizioni di mercato, regolarmente fatturati, esposti correttamente nella contabilità di e, al pari degli altri costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, hanno partecipato secondo la normativa fiscale alla formazione del reddito d'impresa per l'anno di imposta 2008.**

Conseguentemente, anche la contestazione circa la detrazione di maggiore IVA per € 289.521,00 (sull'importo di € 1.447.605,25) è del tutto infondata.

La società, infatti, altro non ha fatto se non detrarre l'IVA esposta nelle fatture d'acquisto ricevute dai fornitori, che – si ribadisce – sono state correttamente imputate in contabilità e nelle dichiarazioni fiscali, in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia".

In conclusione, **da un punto di vista squisitamente contabile**, l'importo di € 1.447.605,25 rappresenta inequivocabilmente una parte del totale dei costi sostenuti nel corso del 2008 da (per un totale complessivo di € 16.649.420,49) per l'acquisto a prezzi di mercato della materia prima (lamiera) necessaria per alimentare il processo di produzione e realizzare, tra gli altri, i prodotti richiesti dal cliente (il cui valore rappresenta – si badi – l'81% del fatturato complessivo conseguito).

**Tali costi sono regolarmente documentati dalle fatture di acquisto ricevute dai fornitori (aziende produttrici di primaria importanza) (all.n.4).**

Dunque, l'importo di € 1.447.605,25 ha legittimamente contribuito, secondo la normativa fiscale, alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES (€2.483.453,00); Così pure, ai fini IVA, conseguentemente a quanto esposto ai fini delle imposte dirette, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, ALCAR ha legittimamente detratto l'importo di € 289.521,00 (sull'importo di € 1.447.605,25).

Infine, ai fini IRAP, conseguentemente a quanto esposto ai fini delle Imposte Dirette, ha dedotto l'importo di € 1.447.605,25, determinando correttamente il valore della produzione netta (€ 11.943.668,00).

Per le spese di lite, tenuto conto della particolarità e difficoltà della causa trattata e tenuto conto dell'impegno profuso dalla difesa, si ritiene equo condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento di € 7.600,00.

5 1003  
[Signature]

5

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento in contestazione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale di Lecce al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.600,00, di cui € 6.000,00 per compenso, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Villani dichiaratosi anticipatario.

Lecce, li 01/06/2015

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

IL RELATORE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

